

CIRCOLARE N. 3/2017

Besana Brianza, 14 Febbraio 2017

CANONE RAI 2017 – UTENZE RESIDENZIALI

Con la circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016 l'Agenzia ha fornito chiarimenti sul canone tv per il 2017, riguardo all'individuazione delle **utenze residenziali** elettriche addebitabili e alla definizione degli importi dovuti.

L'ADDEBITO DEL CANONE IN BOLLETTA

Il **presupposto dell'obbligo di pagamento del canone tv** è costituito dalla **detenzione di un apparecchio televisivo**.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova modalità di riscossione mediante **addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica**. A tal fine, è stata prevista la **presunzione di detenzione** di un apparecchio televisivo nel caso in cui **esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica**. Coloro che sono titolari di utenza elettrica "residenziale", quindi, pagano il canone in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa che fornisce il servizio.

Nell'ambito del nuovo sistema di riscossione del canone, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del Sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente unico Spa, l'elenco dei soggetti esenti o che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva per superare la presunzione di detenzione e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati e le utenze su cui procedere all'addebito.

INDIVIDUAZIONE DELLE UTENZE RESIDENZIALI

Ai fini del pagamento, quindi, è necessario provvedere all'individuazione delle "**utenze addebitabili**", sulla base della **coincidenza** del luogo di fornitura rispetto alla residenza.

La circolare precisa che tali utenze sono individuate:

- direttamente dai contratti della tipologia "**clienti residenti**" (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l'utente ha dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
- dai contratti della tipologia "**altri clienti domestici**" (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati.

PRESENZA DI PIU' UTENZE RESIDENZIALI

Nel caso in cui per un medesimo soggetto la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture (anche in seguito all'allineamento delle banche dati), **il canone è comunque addebitato su una sola fornitura** (in applicazione del principio generale in base al quale lo stesso è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica).

In particolare:

- se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia "**clienti residenti**", l'addebito avviene sulla fattura relativa alla fornitura attivata più di recente;

- se, invece, la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno nella tipologia “**clienti residenti**” e l’altro (o gli altri) nella tipologia “**altri clienti domestici**”, si considera addebitabile la fornitura della tipologia “clienti residenti” indipendentemente dalla data di attivazione.

VOLTURE E SWITCH

Ai fini dell’addebito del canone, l’ipotesi della **voltura** (vale a dire la disattivazione di una fornitura elettrica in capo a un cliente uscente con la contestuale attivazione di una nuova fornitura in capo a un cliente entrante) deve essere trattata come disattivazione di un’utenza e di attivazione di una nuova.

Le volture che intervengono a seguito del decesso del titolare della fornitura elettrica non comportano di per sé modifiche nell’addebito, a meno che il soggetto subentrante non sia a sua volta già titolare di un’utenza addebitabile e fatta in ogni caso salva la sussistenza di cause di non addebito.

Anche lo “**switch**” (cioè, la chiusura di un contratto di fornitura con un’impresa elettrica e la sottoscrizione di un nuovo contratto con un’altra impresa elettrica da parte dello stesso soggetto) non ha di per sé conseguenze sull’addebito del canone che, in tal caso, continuerà a essere addebitato sulla nuova fornitura.

IMPORTO CANONE E NUMERO RATE

La Finanziaria 2017 ha ridotto a **€ 90,00** (in luogo dei precedenti € 100,00) l’ammontare annuo del canone **RAI 2017**.

Il pagamento avviene in **dieci rate mensili** addebitate, come detto, sulla bolletta elettrica, avente scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate (ai fini dell’inserimento in fattura, le rate del canone si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre).

I titolari di utenza elettrica residenziale già attiva al 1° gennaio 2017 pagheranno, quindi, dieci rate da 9 euro ciascuna.

Invece, coloro che attiveranno un’utenza nel corso dell’anno pagheranno un numero di rate variabile in funzione del mese di attivazione, secondo quanto specificato nella tabella presente nella circolare n. 45/E in esame, che si riporta di seguito:

CANONE PER IL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO USO PRIVATO	
Periodicità	Canone complessivo
Annuale	90,00
Semestrale	45,94
Trimestrale	23,93

CANONE PER IL NUOVO ABBONAMENTO USO PRIVATO	
Periodicità	Canone complessivo
Gennaio - giugno	45,94
Febbraio - giugno	38,63
Marzo - giugno	31,33
Aprile - giugno	24,03
Maggio - giugno	16,72
Giugno	9,42
Gennaio - dicembre	90,00
Febbraio - dicembre	84,46
Marzo - dicembre	77,16
Aprile - dicembre	69,86
Maggio - dicembre	62,55
Giugno - dicembre	55,25
Luglio - dicembre	47,95
Agosto - dicembre	40,64
Settembre - dicembre	33,34
Ottobre - dicembre	26,04
Novembre - dicembre	18,73

Quindi ad esempio, chi attiverà l’utenza ad aprile 2017 dovrà pagare 7 rate da 9,98 euro ciascuna, per un totale di 69,86 euro).

Nella suddetta tabella è inoltre indicato l’importo delle rate nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto solo per il primo semestre del 2017.

RATE DI PAGAMENTO

La circolare esamina una serie di casi particolari in relazione a specifici eventi legati all’attivazione e alla disattivazione delle utenze elettriche residenziali, indicando per ciascuno di essi le regole per la

determinazione dell'importo delle rate da addebitare (ad esempio, nel caso di un soggetto che al 1° gennaio 2017 è titolare di un'utenza residente e che in corso d'anno cambia la tipologia, passando a non residente, il canone è dovuto solo per i mesi in cui la fornitura è stata di tipo residente).

1. UTENZE GIÀ ATTIVE ALL'1.1 DELL'ANNO DI RIFERIMENTO

RATE PER LE UTENZE GIÀ ATTIVE (TABELLA 3)				
Attivazione utenza	N. rate	Importo rata	Importo totale	Codice
1.1	10	9,00	90,00	A01

2. UTENZE DI NUOVA ATTIVAZIONE IN FUNZIONE AL RELATIVO MESE

L'obbligo di pagamento decorre "dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre".

RATE PER UTENZE DI NUOVA ATTIVAZIONE (TABELLA 4)				
Attivazione utenza	N. rate	Importo rata	Importo totale	Codice
Gennaio	10	9,00	90,00	A01
Febbraio	9	9,38	84,46	A02
Marzo	8	9,65	77,16	A03
Aprile	7	9,98	69,86	A04
Maggio	6	10,43	62,55	A05
Giugno	5	11,05	55,25	A06
Luglio	4	11,99	47,95	A07
Agosto	3	13,55	40,64	A08
Settembre	2	16,67	33,34	A09
Ottobre (*)	1	26,04	26,04	A10
Novembre (*)	1	18,73	18,73	A11
Dicembre (*)	1	11,43	11,43	A12

(*) Da addebitare in un'unica soluzione nella prima rata del 2018. Qualora sia attivata una nuova utenza successivamente all'emissione da parte dell'impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto è addebitato, in unica soluzione, nella prima rata dell'anno successivo.

3. CANONE DOVUTO SOLAMENTE PER IL PRIMO SEMESTRE

RATE CANONE DOVUTO PER IL PRIMO SEMESTRE (TABELLA 5)				
Attivazione utenza	N. rate	Importo rata	Importo totale	Codice
Gennaio	6	7,66	45,94	S01
Febbraio	5	7,73	38,63	S02
Marzo	4	7,83	31,33	S03
Aprile	3	8,01	24,03	S04
Maggio	2	8,36	16,72	S05
Giugno	1	9,42	9,42	S06

4. ALTRI CASI PARTICOLARI

CASI PARTICOLARI	
Caso	Regola
Contribuente con una fornitura residente attivata successivamente all'1.1 ed entro il 30.9.	Va applicato il canone della rata del mese di attivazione (tabella 4).

Contribuente con una fornitura residente attivata dall'1.10.	Va applicato il canone dalla rata del mese di attivazione (tabella 4), nel primo mese dell'anno successivo se per il contribuente c'è una fornitura attiva. Se a gennaio dell'anno successivo non c'è alcuna fornitura residente attiva, le rate mancanti sono segnalate all'Agenzia delle Entrate.
Contribuente con una fornitura residente attiva dall'1.1, disattivata entro il 30.9 e non più riattivata nell'anno.	Va applicato il canone dalla rata del mese di attivazione, fino al mese di disattivazione.
Contribuente con una fornitura residente attiva dall'1.1, disattivata in corso d'anno e con una nuova fornitura residente attivata entro il 30.9.	Va applicato il canone per l'intero anno: <ul style="list-style-type: none"> sulla fornitura attiva all'1.1. vanno applicate le rate di canone maturate fino al mese di disattivazione; sulla nuova fornitura vanno applicate le rate mancanti nel primo mese disponibile, poi si prosegue con le normali rate.
Contribuente con una fornitura residente attiva dall'1.1, disattivata in corso d'anno e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 30.9.	Va applicato il canone per l'intero anno: <ul style="list-style-type: none"> sulla fornitura attiva all'1.1. vanno applicate le rate di canone maturate fino al mese di disattivazione; sulla nuova fornitura, se ancora attiva a gennaio dell'anno successivo, vanno applicate le rate mancanti; se a gennaio dell'anno successivo non c'è alcuna fornitura residente attiva, le rate mancanti sono segnalate all'Agenzia delle Entrate.
Contribuente con una fornitura residente attiva dall'1.1 che in corso d'anno cambia da residente a non residente.	Si applica il canone per i mesi in cui la fornitura è di tipo residente.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Ai fini della determinazione degli importi del canone da addebitare nelle fatture, bisogna tener conto delle dichiarazioni sostitutive presentate dai contribuenti (anche, eventualmente, in qualità di erede in relazione alle utenze elettriche intestate a una persona deceduta).

DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE (QUADRO A DEL MODELLO)

Coloro che, pur essendo titolari di un'utenza elettrica residente, non possiedono apparecchi televisivi, per superare la presunzione di detenzione e, quindi, non pagare il canone, devono presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il **quadro A** del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione ha validità annuale.

Per essere esonerati dal pagamento del canone tv per tutto il 2017, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017.

La dichiarazione presentata dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno 2017 esonera dal pagamento del canone solo per il secondo semestre del 2017 (luglio-dicembre).

SOGETTI TITOLARI DI UTENZE ATTIVE ALL'1.1	
Periodo presentazione dichiarazione	Addebito / non addebito canone
a) Dall'1.7 dell'anno precedente al 31.1 dell'anno di riferimento	Il canone non è dovuto per l'intero anno di riferimento. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva presentata dall'1.7.2016 al 31.1.2017 esonera dal pagamento del canone per l'intero 2017.
b) Dall'1.2 al 30.6 dell'anno di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> Il canone è dovuto per il primo semestre (tabella 5); il canone non è dovuto per il secondo semestre.
c) Dall'1.7 dell'anno di riferimento al 31.1 dell'anno successivo	<ul style="list-style-type: none"> Il canone è dovuto per l'intero anno di riferimento (tabella 3); il canone non è dovuto per l'intero anno successivo.

SOGGETTI TITOLARI DI UTENZE ATTIVATE DOPO L'1.1	
Periodo presentazione dichiarazione	Addebito / non addebito canone
d) Entro il primo mese successivo a quello di attivazione	Il canone non è dovuto per l'intero anno di riferimento.
e) Non sono rispettati i termini indicati alla lett. d) ed entro il 30.6 dell'anno di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Il canone è dovuto per il primo semestre, in base al mese di attivazione (tabella 5); • il canone non è dovuto per il secondo semestre.
f) Non sono rispettati i termini indicati alla lett. d) e a decorrere dall'1.7 dell'anno di riferimento ed entro il 31.1 dell'anno successivo	<ul style="list-style-type: none"> • Il canone è dovuto per l'intero anno di riferimento, in base al mese di attivazione (tabella 4); • il canone non è dovuto per l'intero anno successivo.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA ADDEBITATA (QUADRO B DEL MODELLO)

Uguualmente non si procede all'addebito del canone, nel caso in cui sia stata presentata (anche in qualità di erede) la dichiarazione sostitutiva per comunicare che il canone non deve essere addebitato su nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto esso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica (**quadro B** del modello). Tale dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente, salvo il caso in cui vengano meno i presupposti precedentemente dichiarati.

ALTRI CASI DI NON ADDEBITO

Nella determinazione degli importi del canone RAI da addebitare nella fattura dell'energia elettrica **rilevano altresì le "informazioni desumibili dai flussi informativi"**, relative ai **sogetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica**, come definita dall'art. 4, DPR n. 223/89.

Nei confronti dei suddetti soggetti **non si procede all'addebito nelle fatture per l'energia elettrica** del canone RAI qualora:

- il **pagamento sia stato effettuato con altre modalità**;
- **almeno uno dei componenti della famiglia anagrafica risulti esente dal pagamento** ai sensi dell'art. 1, comma 132, Legge n. 244/2007 (contribuenti che hanno compiuto 75 anni, con un limite massimo di reddito) o per effetto di Convenzioni internazionali.

Si rammenta che nel suddetto "flusso informativo" sono indicati:

- il codice fiscale del contribuente / de cuius nel caso di dichiarazione presentata dall'erede;
- la data di decorrenza e di scadenza del non addebito.

Si ricorda infine che nell'apposita sezione del sito delle Entrate sono disponibili tutte le informazioni utili relative al pagamento del canone tv, incluse le risposte alle domande più frequenti (Faq).

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

ELBE SRL

